



## Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

**A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL'ORDINE DEI FARMACISTI  
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI**

Napoli 09 Ottobre 2020  
Prot. 2954/2020

### **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC)**

#### **SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ALBO PER GLI ISCRITTI INADEMPIENTI.**

Come espressamente previsto dall'art. 37 del DL 76/2020 – c.d. decreto “Semplificazioni” –tutti i Professionisti iscritti in Albi istituiti con leggi dello Stato, devono ottemperare all’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale"(indirizzo Pec).

Quest’obbligo normativo è tappa conclusiva di un processo di digitalizzazione nei rapporti tra P.A., imprese e professionisti, avviato a partire dal 2005.

In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020, coordinandosi con il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) ha definitivamente introdotto, nell’ambito dell’art. 16 comma 7, della Legge n. 2/2009, il “domicilio digitale”, quale requisito irrinunciabile per l’iscrizione all’Ordine.

A partire dal 1 Ottobre 2020, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni (art. 16 del DL 185/2008), l’Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, dovrà sospendere l’iscritto ex lege, fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).

La comunicazione dell’indirizzo PEC, si rivela di necessaria importanza, stante la responsabilità e l’obbligo gravante in capo all’Ordine, di provvedere alla trasmissione e all’aggiornamento dei dati inerenti gli iscritti al proprio Albo (Provincia, Ordine di appartenenza, C.F., nominativo e indirizzo Pec), sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata (INI – PEC), gestito dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si rende necessario, pertanto, che ciascun iscritto verifichi su INI – PEC (collegandosi al seguente link: <https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini>) la presenza dell’ indirizzo PEC individuale (tramite inserimento del proprio Codice Fiscale).

Nel caso in cui nel predetto registro non sia presente alcun indirizzo di posta elettronica certificata, l’iscritto dovrà provvedere immediatamente a dotarsi di un indirizzo PEC che deve essere comunicato tempestivamente all’Ordine, per non incorrere nel provvedimento di sospensione dall’Albo e nel conseguente divieto di esercizio della professione. Tale comunicazione all’Ordine deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui l’indirizzo PEC presente su INI – PEC sia differente da quello attualmente in uso.

A tal riguardo si ha cura di ricordare che quest’Ente, con nota prot. 0000727 del 07 Giugno 2012, nota prot. 0001165 del 14 Settembre 2012 e successive e periodiche informazioni sul giornalino **FarmaDay** dell’Ordine, ha comunicato ai propri iscritti che, al fine di consentire loro di adempiere all’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC previsto dall’art. 16 della L. 2/2009, ha fornito a tutti gli iscritti all’albo la possibilità di attivare gratuitamente un indirizzo individuale di posta elettronica certificata, sul sito web Ufficiale all’indirizzo: <http://www.ordinefarmacistinapoli.it/servizi/ricieste/pec>

Gli Uffici di Segreteria provvederanno successivamente ad inoltrare, all’indirizzo email inserito, le credenziali di accesso e relativo link per la registrazione della Password personale.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
(Dr. Davide Carraturo)  




Il Presidente  
(Prof. Vincenzo Santagada)  
